



Presidenza Nazionale - Funzione Relazioni Istituzionali

APPROFONDIMENTI N.1

Riformare la Costituzione per una nuova cultura politica

Giugno 2016

1. Cosa prevede la riforma

L'8 aprile 2014 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.

Nelle intenzioni del Governo questa riforma, insieme a quella elettorale ([la legge 6 maggio 2015, n. 52, il cd. Italicum che ha definito il nuovo sistema elettorale per la Camera dei deputati](#)), intende porre le condizioni necessarie ad un rinnovamento istituzionale di cui si parla da più di trent'anni. A partire dai primi anni '80, infatti, diverse Commissioni parlamentari, appositamente costituite, e commissioni istruttorie governative si sono occupate della revisione dell'assetto del Parlamento e del superamento del bicameralismo perfetto:

- ✓ Commissione Bozzi (1983-1985);
- ✓ Commissione bicamerale De Mita-Iotti (1992-1994);
- ✓ Comitato Speroni, governo Berlusconi I (1994);
- ✓ Commissione bicamerale D'Alema (1997-1998);
- ✓ Comitato Brigandi, governo Berlusconi II (2002-2004);
- ✓ Progetto di revisione approvato dalle Camere (2005);
- ✓ Referendum costituzionale che ha bocciato il progetto approvato dalle Camere (2006)
- ✓ Progetto della I Commissione della Camera, c.d. Violante (2007);
- ✓ Commissione di esperti, c.d. Quagliariello, istituita dal Governo Letta (2013).

In questo arco di tempo l'unica riforma organica entrata in vigore è stata la riforma del Titolo V della II parte della Costituzione, che fu varata con la legge costituzionale n. 3/2001, approvata a maggioranza assoluta delle due Camere e confermata da referendum popolare sempre nel 2001. Questo intervento – com'è noto – ridisegnava l'assetto delle competenze legislative e amministrative di tutti i livelli di governo, riconoscendo inoltre pari "dignità" istituzionale ai soggetti diversi della Stato, anche tramite la "costituzionalizzazione" del principio di sussidiarietà. Va ricordato che quel provvedimento era stato preceduto di poco dalla legge Cost. n. 1/1999, con cui si introdusse il criterio dell'elettività del Presidente della Regione e l'autonomia statutaria.

Fig.1 – Elementi essenziali del Ddl di riforma della parte II della Costituzione

IL DDL DI RIFORMA DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

1 SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO



Camera dei deputati

Rappresenta la Nazione ed è l'unica titolare del rapporto fiduciario con il Governo e della funzione d'indirizzo politico. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per le "Leggi bicamerali" previste dalla Costituzione. Le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati con l'eventuale partecipazione del Senato. È composta da 630 deputati eletti con il c.d. Italicum



Senato

Ha la funzione di rappresentanza degli enti territoriali e concorre all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi e la UE. È composto da 95 senatori eletti dai consigli regionali e dalle Province Autonome tra i propri membri e i sindaci di ciascuna regione in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge. Fino a 5 senatori possono essere nominati dal Presidente della Repubblica



Voto a data certa e decretazione d'urgenza

I decreti legge indicati come essenziali per l'attuazione del programma di Governo possono iscriversi con priorità all'odg della Camera ed essere sottoposti alla pronuncia in via definitiva entro 70 giorni dalla deliberazione e ulteriormente prorogabili per non oltre 15 giorni. Altre disposizioni concernono la decretazione d'urgenza e il relativo procedimento di conversione

2 REVISIONE RIPARTO COMPETENZE STATO-REGIONI



Superamento competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117 Cost.) e nuove materie

Sono indicate nuove materie nella competenza esclusiva statale

Sono espressamente individuate specifiche materie di competenza regionale, ferma restando la clausola generale residuale

Clausola di supremazia

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie regionali quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale

Istituti di democrazia diretta

150.000 il numero di firme necessario alla presentazione di un progetto d'iniziativa popolare.

Abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo: la maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti se la richiesta è avanzata da almeno 800.000 sostenitori.

Introdotta l'istituto del referendum propositivo e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali

3 SOPPRESSIONE DI ENTI E ORGANI E RIFORMA ELEZIONE PdR



Abolite le province quali enti costitutivi della Repubblica



Soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)



Elezione del Presidente della Repubblica

È previsto un nuovo sistema di soglie di maggioranza: 2/3 dell'assemblea dal primo al terzo scrutinio; 3/5 dell'assemblea dal quarto al sesto scrutinio; 3/5 dei votanti dal settimo scrutinio



Funzione Relazioni Istituzionali

In particolare il provvedimento prevede:

a) SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO

Solo la Camera dei deputati, che “**rappresenta la Nazione**” e di cui è immutata la composizione, conferisce e revoca la fiducia al Governo. I disegni di legge sono approvati dalla Camera dei deputati con l'eventuale intervento del Senato salvo limitati casi in cui la funzione legislativa è bicamerale.

b) NUOVO SENATO

Al Senato è attribuita la funzione di **rappresentanza degli enti territoriali**. È eletto in via indiretta ed è composto da 100 membri:

- 95 senatori sono eletti con metodo proporzionale dai consigli regionali e dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano tra i propri membri e, uno per regione, tra i sindaci di ciascuna regione (74 membri consiglieri regionali e 21 membri sindaci).
- Fino a 5 senatori possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per un mandato di sette anni non rinnovabile

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due. Il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Ai senatori non spetta alcuna indennità per l'esercizio del mandato e le disposizioni dell'art. 68 della costituzione sullo status di parlamentare si applicano anche ai senatori

c) PARTECIPAZIONE DELLE DUE CAMERE ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per le “leggi bicamerali” previste dalla costituzione e cioè:

- Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali
- Referendum
- Attuazione della costituzione in materia di tutela delle minoranze linguistiche
- Trattati dell'unione europea
- Ordinamento, funzioni e legislazione elettorale di comuni e città metropolitane
- Sistema elettorale degli organi delle regioni
- Sistema elettorale del senato
- Attribuzione alle regioni di autonomia ulteriore rispetto a quella ordinaria
- Altre leggi in materie espressamente elencate per le quali l'intervento del senato trova uno specifico fondamento nella sua natura e nella sua composizione.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati con un procedimento legislativo monocamerale.

Il Senato – che “concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa” - è affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice; la maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modificazione del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla clausola di supremazia.

Il Senato può altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all'esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l'esame inizia alla Camera.

Il Parlamento elegge in seduta il **Presidente della Repubblica**, ma non è più prevista la partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera (attualmente la Costituzione la attribuisce al Presidente del Senato). È modificato il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I **cinque giudici costituzionali** nominati dal Parlamento vengono nominati, separatamente, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato (attualmente la Costituzione prevede che siano eletti dal Parlamento in seduta comune).

d) IL NUOVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LE LEGGI NON BICAMERALI

L'esame dei disegni di legge è avviato dalla Camera che, dopo l'approvazione, trasmette immediatamente il testo al Senato. Entro 40 giorni dalla trasmissione il Senato può proporre modifiche al testo, che la Camera può scegliere se accogliere salvo che per le proposte di modifica riferite a progetti di legge in cui è prevista la "clausola di supremazia", che modifica gli assetti delle competenze tra Stato e Regione, che sono superabili dalla Camera solo con maggioranza assoluta.

L'esame dei disegni di legge in materia di bilancio e di quelli con cui è prevista la clausola di supremazia è "necessario", ma i tempi del procedimento sono ridotti.

e) I TEMPI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Il Governo può chiedere il "**voto a data certa**" per assicurare una corsia preferenziale (votazione entro 70 giorni) ai disegni di legge essenziali per l'attuazione del suo programma, con l'esclusione di alcune tipologie di leggi (come le leggi elettorali e quelle di ratifica dei trattati).

f) RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell'articolo 117 Cost. È **soppressa la competenza concorrente** con una **redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale**. Sono definite con maggiore chiarezza le competenze dello Stato (come le politiche attive del lavoro, la concorrenza e le infrastrutture strategiche, le disposizioni generali per la tutela della salute, l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica) ed è introdotta la c.d. **clausola di supremazia**: su proposta del Governo, la legge può intervenire in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.

Sono elencate in via esemplificativa le materie riservate alla competenza regionale ferma restando la competenza residuale delle Regioni nelle materie non riservate in via esclusiva allo Stato

Viene al contempo modificato l'art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. **regionalismo differenziato**. In particolare, è ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie, facendo riferimento agli ambiti di competenza legislativa statale. Sono inoltre estese le materie sulle quali le singole Regioni in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, possono chiedere allo Stato di intervenire; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata. Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con riferimento all'applicazione dell'art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. regionalismo differenziato.

g) SOPPRESSIONE DI ENTI E ORGANI

Sono **abolite le province** quali enti costitutivi della Repubblica ed è **soppresso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro** (CNEL).

h) GARANZIE COSTITUZIONALI

Prima della promulgazione, le leggi elettorali, possono essere sottoposte al giudizio preventivo della Corte costituzionale, su ricorso di almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o di almeno un terzo dei componenti del Senato. Il ricorso può essere presentato anche per le leggi elettorali promulgate nella legislatura in corso.

Si modificano i quorum per l'elezione del Capo dello Stato: il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi dell'assemblea. Dal quarto scrutinio è

sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea e dal settimo scrutinio quella dei tre quinti dei votanti.

Lo stato di guerra può essere deliberato dalla Camera dei deputati solo a maggioranza assoluta.

i) EQUILIBRIO DI GENERE

Rafforzato il principio della parità di accesso alle cariche elettive:

- Le leggi elettorali delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza
- Equilibrio di genere anche negli organi regionali in base a principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

j) GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Aumentato a 150.000 il numero di firme necessario alla presentazione di un progetto di iniziativa popolare e introdotte garanzie procedurali per assicurare il successivo esame parlamentare.

Abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo, fissato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti se la richiesta è stata avanzata da almeno 800.000 sostenitori.

Rafforzata la partecipazione dei cittadini. Infatti l'art 71 recita: "Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.


k) GARANZIA DELLE MINORANZE

Introdotta lo Statuto dell'opposizione.

DOSSIER DI APPROFONDIMENTO


- [Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Il testo approvato dalla Camera](#) (pubblicato il 3 marzo 2015)
- [Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione](#), Testo a fronte tra gli articoli della Costituzione, le modifiche apportate dal Senato e dalla Camera in sede referente e in Assemblea - III Edizione (pubblicato il 26 febbraio 2015)
- Progetti di legge nn. [216/12 parte prima](#) (schede di lettura), [parte seconda](#) (testo a fronte) e [parte terza](#) (sintesi del contenuto)

Fig.2 – Il nuovo bicameralismo differenziato




Fonte: Camera dei deputati

Fig.3 – Il nuovo bicameralismo differenziato




Fonte: Camera dei deputati

Fig.4 – L'articolo 117 della Costituzione



Fonte: Camera dei deputati

Fig.5 – Le materie di competenza concorrente Stato - Regioni



Fonte: Camera dei deputati

Fig.6 – Competenze esclusive dello Stato e competenze delle Regioni



Fonte: Camera dei deputati

Approfondimenti - Forma di governo e riforme costituzionali

Le riforme costituzionali: un “mito”?	A. Barbera , V. Onida , P. Pombeni , R. Bin , D. Argondizzo
I costituzionalisti, nel trionfo e nel declino del “berlusconismo”	A. Barbera , S. Sicardi , G. Gemma
Le politiche istituzionali sul finire della XVI legislatura: tra Buñuel e Ghobadi (e Grillo)	A. Barbera
Gli aspetti generali	L. Elia
La forma di governo	L. Gianniti
Il progetto governativo di riforma costituzionale	S. Ceccanti , C. Fusaro , R. Bin , R. De Liso , A. Baldan , E. Catelani , B. Carvita Di Toritto , C. Fusaro (2) , G. Guzzetta , S. Ceccanti (2) , G. G. Carboni , S. Curreri , S. Ceccanti (3) , M. Barbero , R. Bin , R. De Liso (2) , M. Rubechi , S. Mangiameli
Le audizioni in Commissione al Senato	G. Pitruzzella E. L. Elia , A. Baldassarre e B. Caravita Di Toritto , V. Lippolis E. A. Barbera , V. Cerulli Irelli , L. Carlassare
La “bozza Amato”	S. Ceccanti
ISLE: progetto per uno statuto dell’opposizione	C. Martini
Diritto comparato	A. Torre
Art. 94: una proposta di riforma	D. Argondizzo
Sull’emedabilità dell’art. 139 Cost.	A. Ruggeri
Il pareggio di bilancio e la riforma dell’art. 81 Cost.	A. Brancasi , D. Cabras
Riforme costituzionali e democrazia europea	R. De Liso
Consenso popolare e “patologie costituzionali”: qualche domanda inevasa	L. D’Andrea
La relazione finale sulle riforme istituzionali del gruppo dei “saggi”	Il Testo , G. De Vergottini , S. Ceccanti , I. Nicotra , R. Bin
La relazione finale del gruppo dei “saggi” nominati dal Governo Letta	Il Testo , Gli Allegati , F. Ferroni
La riforma istituzionale del Governo Renzi	Il Testo , E. Balboni , R. Bin , S. Lieto e P. Pasquino , Ro. Bin (2) , S. Ceccanti , A. Barbera , G. De Vergottini , A. D’andrea , C. Fusaro , R. Bin (3) , G. Brunelli , R. Bin (4) , R. Bin (5) , A. Cariola , H. Schmit , G. Di Cosimo , A. Lucarelli , E. Balboni , S. Catalano , L. S. Rossi , S. Ceccanti (2) , R. Bin (6) , U. Allegretti E. E. Balboni

Fonte: *Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna*

2. L'iter della riforma e il referendum costituzionale

Dopo sei letture, il provvedimento è stato approvato da entrambe le Camere, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016](#). La procedura utilizzabile per modificare la Costituzione impone, infatti, che il Parlamento voti un testo identico per quattro volte. Di fatto, però, le letture sono ben più di quattro dal momento che la cosiddetta navetta tra le due Camere va avanti finché non si giunge a un uguale articolato definitivo, anche se ogni volta il voto della Camera successiva è limitato esclusivamente alle sole parti modificate dall'altra.

Tab. 1 – le votazioni del progetto di riforma nei vari passaggi (agosto 2014 – aprile 2016)

Data	Camera	Esito votazione	Gruppi a favore	Gruppi contro	Note
8 ago 2014	Senato	183 sì (57%), 0 no, 4 ast., assenti 134	PD, FI-PdL, Ncd 4 , SCpl, PI, Per le autonomie		LN, M5S, Misto-SEL, GAL escono dall'Aula
10 mar 2015	Camera	357 (57%) sì, 125 no, 7 ast., assenti 141	PD, AP, Misto-Svp, Misto-Psi, SCpl	SEL, LN, Fd'I, PICD	FI-PdL-Berlusc., M5S esce dall'Aula
13 ott 2015	Senato	178 (56%) sì, 17 no, 7 astenuti, assenti 118	PD, AP (Ncd-Udc), AL-A	Misto-SEL, Misto-CoR	Ast: Misto-Fare. Non partecipano al voto: GAL, LN, M5S, FI-PdL
11 gen 2016	Camera	367 (58%) sì, 194 no, 5 ast., 64 assenti	PD, AP, SC, AL-A, Dem.sol.CD, Misto-Psi, SCpl	M5S, SEL, LN, FI, Fd'I, CoR	
20 gen 2016	Senato	180 (57%) sì, 112 no, 1 ast., assenti 28	PD, AP (Ncd-Udc), AL-A, Misto-Fare	M5S, Sel, LN, FI, CoR	
12 apr 2016	Camera	361 (57%) sì, 7 no, 2 ast. assenti 260	PD, AP (Ncd-Udc), SCpl, AL-A, Centro, altri		M5S, SEL, LN, FI, Fd'I, CoR escono dall'Aula

Fonte: Carlo Fusaro, [La ragioni della riforma costituzionale](#)

In base all'art. 138 Cost., per le prime due deliberazioni (conformi) il voto è a maggioranza semplice, come avviene per le leggi ordinarie; mentre nelle successive due deliberazioni, anch'esse conformi, il testo è votato nel suo complesso (senza emendamenti) e la legge di revisione costituzionale è approvata in via definitiva se in ognuna delle due assemblee la maggioranza raggiunge i due terzi dei suoi componenti. Se invece la legge viene approvata con la maggioranza assoluta (cioè con la metà più uno dei componenti), che comunque è quella minima imposta dall'art. 138 per la seconda delle due deliberazioni in ciascuna delle due Camere, la revisione può essere sottoposta a referendum confermativo. Il referendum può essere richiesto da un quinto dei deputati, da un quinto dei senatori, da cinquecentomila elettori o, infine, da cinque

Consigli regionali ed è approvato dalla maggioranza dei voti validi (non è previsto un quorum di votanti). A vincere il referendum sarà semplicemente l'opzione più votata tra "sì" e "no" alla conferma della legge.

ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. [72 c.4](#)].

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare [cfr. art. [87 c.6](#)] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata [cfr. artt. [73 c.1](#), [87 c.5](#)], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Il 20 aprile 2016, in seguito alla pubblicazione del testo di legge costituzionale in Gazzetta Ufficiale, sia i parlamentari dell'opposizione che della maggioranza hanno depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione le firme necessarie ad attivare la procedura di referendum popolare secondo quanto previsto dall'art. 138 della Costituzione. Tanto le richieste per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale quanto quelle a sfavore sono state giudicate legittime dall'Ufficio centrale per il referendum.

I comitati referendari



COORDINAMENTO
COSTITUZIONALE

DEMOCRAZIA



[Le ragioni del Sì](#)

[Firmatari](#)

[Documenti](#)

[Elenco delle adesioni](#)

Per approfondimenti

F. Occhetta

[La riforma della Costituzione](#)

S. Ceccanti

[Il mio intervento su Paradoxa n. 2 sulla riforma costituzionale](#)

M. Olivetti

[Una riforma imperfetta, ma vera e seria](#)

V. Onida

[Riforma costituzionale, errori e passi indietro](#)

A. Pace

[Le insuperabili criticità della riforma costituzionale Renzi](#)

Il dettato normativo prescrive che il decreto d'indizione, emesso dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia da effettuarsi entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale. Tuttavia, secondo la prassi dei precedenti referendum costituzionali, si è adottata l'interpretazione in base alla quale tale intervallo di tempo decorre dopo i 3 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che anche gli altri soggetti che ne hanno diritto (cittadini e consigli regionali) possano esercitare la medesima iniziativa. Il referendum si svolgerà tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto d'indizione. In effetti, sia gli schieramenti favorevoli che quelli contrari alla riforma hanno promosso la raccolta di firme popolari per il referendum.

Come osserva Francesco Occhetto ([La riforma della Costituzione](#)), al di là del ragioni del sì e del no, il referendum è comunque un'importante occasione per rifondare intorno alla Costituzione la cultura politica del Paese. È positivo che questo Paese riformi l'assetto istituzionale e quello elettorale, la pubblica amministrazione, la scuola e la formazione, il mercato del lavoro, il sistema del terzo settore, l'agricoltura e così via. Anche se, forse, l'accelerazione non ha consentito sempre maturazioni, condivisioni ed approfondimenti utili e necessari. Dobbiamo però essere consapevoli che la riforma deve essere considerata come uno dei vari tentativi di sviluppo del dettato costituzionale nel tempo, mentre il rischio è che le ragioni partitiche, che dividono, prevalgano sulle ragioni culturali e costituzionali. Al di là di quello che sarà il voto finale, il testo va valutato senza dargli una forte connotazione politico-partitica, ma nella consapevolezza che rappresenta il compromesso possibile tra elaborazioni politiche diverse e che, in caso di successo del referendum, non sono escluse modifiche che tengano conto delle critiche più motivate.

Per quanto riguarda le Acli, il prossimo referendum deve essere un'occasione per riscoprire la nostra politicità intesa come capacità di attivare ed animare una diffusa informazione sui contenuti delle riforme, di creare consapevolezza del nuovo probabile quadro istituzionale che tanto inciderà nelle nostre vite quotidiane.